

**COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
REGOLAMENTO**

1. Costituzione

In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di:

- promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
- sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012;

è costituito, anche ai sensi del 4° c. art. 25 L. 247/12, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, il Comitato per le Pari Opportunità, per brevità CPO.

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

2. Composizione

Il Comitato è composto da Avvocate/i iscritte/i agli Albi degli Avvocati di Milano e dura in carica quattro anni; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Sono componenti del CPO n. 15 (quindici) avvocate/i, di cui 1 (uno) designato/a dal Consiglio dell'Ordine tra i consiglieri e n. 14 elette/i dalle/gli iscritte/i agli Albi, così come previsto dal successivo art. 9.

La composizione del Comitato deve rispettare l'equilibrio di genere come disposto dalla L. 247/12.

In caso di contemporaneità di elezioni del CPO e del Consiglio dell'Ordine coloro che si candidano alle elezioni del Consiglio dell'Ordine non possono candidarsi a quelle del Comitato pari opportunità e viceversa.

Al suo interno il Comitato elegge la/il Presidente, la/il Vice Presidente e la/il Segretaria/o.

3. Funzioni

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti le/gli iscritte/i agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati.

A tal fine il Comitato svolge i seguenti compiti:

- a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
- b) attività di diffusione delle informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) elaborazione di proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) proposizione al Consiglio dell'Ordine di iniziative previste dalle leggi vigenti;
- e) elaborazione e proposte di codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) promozione di iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- g) richiesta di inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;

h) individuazione di forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le Consiglieri di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

Il CPO si impegna alla creazione al proprio interno di una commissione praticanti dedicata ad occuparsi delle particolari necessità degli iscritti al registro delle/dei praticanti avvocato.

4. Funzioni della/del Presidente, della/del Vice Presidente e della/del Segretaria/o

La/il Presidente:

- rappresenta il Comitato sia all'esterno che nei confronti del Consiglio dell'Ordine;
- convoca e presiede le riunioni del Comitato;
- stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo conto delle proposte formulate;
- informa il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati delle iniziative da intraprendere per l'attuazione delle funzioni di cui innanzi;
- in caso di urgenza può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del comitato, salvo sottoporli a ratifica alla prima riunione successiva che dovrà essere convocata entro sette giorni.
- Il Presidente del Consiglio dell'Ordine può partecipare alle sedute del Comitato, ma non essendo componente del medesimo non ha diritto di voto.

La/il Vice Presidente:

- sostituisce la/il Presidente in caso di impedimento della stessa;
- su delega della/del Presidente svolge funzioni di rappresentanza del Comitato;

La/il Segretaria/o:

- redige i verbali delle riunioni del Comitato;
- svolge le usuali attività di Segreteria, fruendo anche degli uffici e degli strumenti del Consiglio dell'Ordine e ciò solo se sia possibile compatibilmente con il carico di lavoro della Segreteria dell'Ordine;

In caso di impedimento viene sostituita/o dalla/dal Vice Presidente.

Il Comitato nomina al proprio interno la/il componente del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario.

5. Organizzazione interna del Comitato

Il Comitato si riunisce -anche attraverso strumenti telematici- almeno una volta al mese.

Delle riunioni, a cura della/del segretaria/o, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritta/o agli Albi e Registri.

La riunione è validamente costituita con la presenza –anche attraverso strumenti telematici– della maggioranza delle/i componenti.

Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/dei partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.

6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione.

La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente del Consiglio dell'Ordine, del Consiglio Nazionale Forense, di Cassa Forense e dell'Organismo ex art. 39 L.P. e delle Commissioni Pari Opportunità dei medesimi organismi.

L'eletto/a che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione.

Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciataria/o e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti.

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di una/un componente eletta/o, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti alle ultime elezioni.

Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente della/del componente nominata/o dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirla/o, entro il termine perentorio di un mese dal verificarsi dell'evento, decorso il quale subentrerà la/il prima/o dei non eletti al CPO.

Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati di Milano, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

La decadenza può altresì essere deliberata dal CPO in caso di accertata assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Comitato.

E' causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio, e attività di cura.

L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà delle/dei sue/suoi componenti.

7. Diritto di informazione

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

8. Strumenti e Risorse

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri Uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che le delibere del Comitato vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo;
- che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche;
- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

9. Elezioni delle/dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione

9.1 - Le elezioni delle/dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni.

9.2 Le/I Componenti del CPO non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi.

La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

9.3 Hanno diritto di voto tutte/i le/gli Avvocate/i iscritte/i all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Milano alla data di scadenza del deposito delle candidature.

Sono esclusi dal diritto di voto le/gli Avvocate/i per qualunque ragione sospese/i dall'esercizio della professione.

9.4 Sono eleggibili le/gli Iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

9.5 I candidati/le candidate possono presentare esclusivamente candidature individuali.

Le candidature devono essere depositate nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine entro le ore 12 del decimo giorno prima della data prevista per le elezioni, mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, di possesso dei requisiti soggettivi di eleggibilità previsti dal precedente Art.9.4. Tale dichiarazione può anche essere sottoscritta digitalmente e inviata a mezzo PEC all'indirizzo consiglio@cert.ordineavvocatimilano.it entro il termine sopra indicato.

9.6 Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla/l Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato.

9.7 E' ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di più candidati, distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione delle candidature di cui all'art. 9.5 che precede. Il motto e/o simbolo della lista e l'elenco dei nominativi devono essere comunicati alla Segreteria dell'Ordine entro il termine per la presentazione delle candidature, mediante atto sottoscritto da tutti i candidati compresi nell'elenco. Tale comunicazione può essere sottoscritta digitalmente ed essere trasmessa via PEC.

9.8 Le/i componenti del seggio elettorale, in numero di 4 oltre la/il Presidente, non possono essere candidate/i e vengono designate/i dal Comitato uscente, mentre per la prima elezione vengono designate/i dal Consiglio dell'Ordine.

Il seggio elettorale è presieduto dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o in sua assenza dalla/dal Segretaria/o del Consiglio dell'Ordine o da altra/o Avvocata/o designata/o dalla/dal Presidente del COA.

9.9 Il voto di preferenza individuale è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da una/un componente del seggio elettorale.

Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi – arrotondato per difetto – a quello delle/dei componenti da eleggere, nel rispetto dell'equilibrio di genere.

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine la/il Presidente del seggio proclama elette/i le/i candidate /i che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamata/o eletta/o la/il Candidata/o con più recente iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o minore di età.

9.10 – Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocata/o iscritta/o agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

10. Prima convocazione

Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro venti giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

Decorso il predetto termine le/gli elette/i e designate/i procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art. 2. Il Consiglio dell'Ordine deve designare la/il componente di cui all'art. 2 entro dieci giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

11. Modifiche del Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi.

In mancanza le modifiche si intenderanno approvate.

12. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25 4° c. L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutte/i le/gli iscritte/i.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera del 30/04/2015 e modificato con delibera del 06/06/2019.

La/Il Segretaria/o La/Il Presidente